

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 19/2017 nei confronti di Grimaldi Euromed S.p.A. ai sensi del d.lgs. 29 luglio 2015, n. 129 per violazioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L’Autorità, nella sua riunione del 19 aprile 2017

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, (di seguito: Regolamento (UE) n. 1177/2010);
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del citato Regolamento (UE) n. 1177/2010;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014 e s.m.i.;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, adottato con delibera dell’Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;
- VISTA** la delibera n. 19/2017 del 9 febbraio 2017, notificata con nota prot. n. 834/2017 del 10 febbraio 2017, con la quale si avviava un procedimento ai sensi del d.lgs. n. 129 del 2015 in relazione ai fatti esposti nel reclamo presentato dal sig. Rinaldo Saldutti, acquisito al protocollo dell’Autorità in data 4 ottobre 2016 al n. 7361/2016, per l’eventuale adozione, nei confronti di Grimaldi Euromed S.p.A., di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione degli articoli 18, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;
- VISTI** l’articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 129 del 2015, che prevede, per l’inosservanza degli obblighi previsti dal citato articolo 18 del Regolamento (UE) 1177/2010, *“una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 ed euro 15.000,00”*, nonché l’articolo 16, comma 2, del d.lgs. n. 129 del 2015, che prevede, per l’inosservanza degli obblighi previsti dal citato articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, *“una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 300,00 ed euro 1.500,00”*;

- VISTA** la memoria inviata da Grimaldi Euromed S.p.A. in data 8 marzo 2017, acquisita al protocollo dell’Autorità al n. 1411/2017 in pari data, con la quale, tra l’altro, si annunciava l’intenzione di procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta nei termini di legge;
- CONSIDERATO** che entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della delibera n. 19/2017, come esplicitato al punto 7 del deliberato della medesima, è ammesso, ai sensi dell’articolo 16 della l. 689/1981, il pagamento in misura ridotta - per l’ammontare, rispettivamente, di euro 3.000,00 e di euro 500,00 – delle sanzioni previste dagli articoli 12, comma 1, e 16, comma 2, del d.lgs. n. 129 del 2015;
- VISTA** la comunicazione di Grimaldi Euromed S.p.A. del 10 marzo 2017, acquisita al protocollo dell’Autorità in pari data al n. 1567/2017, in merito all’avvenuto pagamento in misura ridotta delle predette sanzioni, per l’importo complessivo di euro 3.500,00;
- RILEVATO** che il predetto pagamento risulta effettuato entro il termine di cui all’articolo 16 della legge n. 689 del 1981;
- CONSIDERATO** che il pagamento in misura ridotta delle sanzioni comporta l’estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 19/2017;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio, avviato con la delibera n. 19/2017 del 9 febbraio 2017, nei confronti di Grimaldi Euromed S.p.A. con riferimento alle violazioni degli articoli 18, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, è estinto per effetto dell’avvenuto pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l’importo complessivo di euro 3.500,00.

Torino, 19 aprile 2017

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all’originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi